

4 Maggio 2026 - 12:00 di *Giacomo Scorsi*

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato da diverse società operanti nel settore del gioco, confermando la legittimità delle misure regionali volte a contrastare la ludopatia. La sentenza, pubblicata il 4 maggio 2026, riguarda l'interpretazione della legge regionale n. 5 del 2013, modificata nel 2022, e chiarita da una successiva nota della Regione.

Le società ricorrenti, tra cui gestori di sale giochi e proprietari di apparecchi AWP, avevano impugnato una nota della Regione Lazio che introduceva indicazioni operative per applicare alcune restrizioni già previste dalla legge. Tra queste, l'obbligo di pause di cinque minuti ogni trenta minuti di gioco, l'installazione di orologi visibili, cartelli informativi e sistemi di avviso sonoro.

Secondo i ricorrenti, tali prescrizioni avrebbero introdotto nuovi obblighi tecnici non previsti dalla normativa primaria, invadendo competenze riservate allo Stato e risultando di difficile o impossibile applicazione. Veniva inoltre sollevata una questione di legittimità costituzionale per presunta violazione della libertà d'impresa.

Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, richiamando un precedente del Consiglio di Stato del 2025 su un caso analogo. I giudici hanno chiarito che gli obblighi contestati derivano direttamente dalla legge regionale e che la nota impugnata si limita a fornire indicazioni esemplificative su come rispettarli.

Le misure indicate, come orologi, cartelli e segnali acustici, non sono state considerate vincolanti né innovative, ma semplici modalità suggerite per garantire il rispetto delle pause obbligatorie. Gli esercenti, sottolinea il tribunale, restano liberi di adottare soluzioni alternative.

La sentenza ribadisce che le restrizioni introdotte dalla Regione Lazio rientrano nella competenza concorrente in materia di tutela della salute. L'obiettivo principale è prevenire il gioco compulsivo e proteggere i soggetti più vulnerabili, senza incidere direttamente sulle regole tecniche degli apparecchi, che restano di competenza statale.

I giudici hanno evidenziato come la normativa non persegua finalità di ordine pubblico, ma socio-sanitarie, risultando quindi legittima anche alla luce della

giurisprudenza costituzionale ed europea.

Fonte: <https://www.jamma.it/?p=351383>